

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

Art. 288 Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [c.c. [316](#)], il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale [c.p. [519-526](#)], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli [530](#) e [571](#) del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'[articolo 287](#) comma 1.